SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990.

89A5353

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1989, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

89A5431

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia n. 2847/BR/89 in data 25 ottobre 1989, dalla quale risulta che l'ufficio unico degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari presso detta Corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 21, 24 e 25 novembre 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Brescia nei giorni 21, 24 e 25 novembre 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5412

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 ottobre 1989.

Finanziamento per il quarto trimestre 1989 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 30 marzo 1989 ha determinato, provvisoriamente, in L. 57.520.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.380.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 30 marzo 1989, ha determinato in L. 105.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 26.250.000.000;

Visti i propri decreti numeri 118556 del 6 aprile, 129347 del 21 aprile e 150595 del 18 luglio 1989, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato erogato per le necessità finanziarie del primo, secondo e terzo trimestre 1989 l'importo complessivo di L. 43.140.000.000.000 in favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello complessivo di L. 78.750.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1989 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, per il quarto trimestre 1989, della somma complessiva di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, per il quarto trimestre 1989, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.380.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.117.782.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	27.881.000.000
Regione Lombardia	»	2.230.174.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	109.930.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	119.367.000.000
Regione Veneto	»	1.108.449.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	349.131.750.000
Regione Liguria	»	502.001.250.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.090.376.250.000
Regione Toscana	»	946.616.500.000
Regione Umbria	»	216.142.000.000
Regione Marche	»	366.454.250.000
Regione Lazio	»	1.385.958.000.000
Regione Abruzzo	»	310.219.500.000
Regione Molise	»	84.135.500.000
Regione Campania	»	1.307.274.000.000
Regione Puglia	»	926.685.000.000
Regione Basilicata	»	136.082.500.000
Regione Calabria	»	472.220.250.000
Regione Sicilia	»	1.190.214.000.000
Regione Sardegna	»	382.904.500.000
Totale	L.	14.380.000.000.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 26.250.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1989.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989, per l'importo complessivo di L. 14.406.250.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.380.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 26.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.406.250.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 60

89A5414

DECRETO 22 novembre 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993 per un importo di lire 2.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 2.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° dicembre 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 95,85 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 29 novembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sara reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'asssegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto vene sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° dicembre 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 1° dicembre 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993; esse avranno inizio il 1° dicembre 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1989
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 80

89A5415

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 1989.

Modificazioni alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, e successive reiterazioni, che ha modificato l'art. 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1988;

Vista la delibera dell'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato n. 59/AS del 23 marzo 1989;

Decreta:

Art 1.

È approvato il nuovo testo degli articoli 44 e 45 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato» di cui all'allegato.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 47 e 48 e la tariffa 23 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato».

Art. 3.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi finanziari.

Art. 4.

L'Ente si riserva di stabilire norme transitorie per l'utilizzo degli abbonamenti unificati.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO

CAPO XI

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO A RIDUZIONE

Art. 44.

Limiti di applicazione

L'Ente ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento a riduzione, per la validità di un mese, a favore delle seguenti categorie di persone:

1) dipendenti civili di ruolo e non di ruolo appartenenti alle amministrazioni dello Stato in attività di servizio, nonché segretari comunali e provinciali fruenti della concessione speciale D;

2) ufficiali in servizio, anche se di complemento o richiamati dalla riserva, sottufficiali di carriera, graduati e militari di truppa in servizio continuativo (1);

3) lavoratori dipendenti in attività di servizio presso gli altri settori lavorativi pubblici e privati, anche se con contratto di lavoro a termine, purché regolarmente iscritti ai vari istituti previdenziali;

4) lavoratori disoccupati che frequentino i corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale istituiti in osservanza alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

(1) Sono pertanto esclusi da tale beneficio i militari in servizio di leva nonché gli obiettori di coscienza.

5) studenti di età non superiore a 26 anni, iscritti alle scuole statali di qualunque ordine e grado, nonché quelli iscritti alle scuole parificate, legalmente riconosciute, o autorizzate ai sensi delle leggi vigenti (1) (2);

6) studenti di età non superiore a 26 anni iscritti ai corsi di specializzazione annessi (3) agli istituti di istruzione superiore a carattere universitario, o a corsi di tirocinio obbligatorio delle scuole statali, purché non esercitino alcuna attività retribuita;

7) studenti di età non superiore a 26 anni iscritti ai corsi professionali istituiti a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4);

8) ragazzi che non abbiano superato il dodicesimo anno di età per i viaggi determinati da qualunque motivo.

Sono esclusi dalla concessione gli iscritti a scuole e a corsi di natura diversa da quelli suindicati, comunque denominati.

Gli abbonamenti si rilasciano per percorrenze non superiori a 250 km. Essi valgono per viaggiare, sia in prima che in seconda classe, sui treni locali, diretti ed espressi, salvo eventuali limitazioni di ammissione previste per questi ultimi.

L'Ente ferrovie dello Stato si riserva la facoltà di stabilire, limitatamente ai possessori di abbonamento di 1ª classe e previo pagamento del prezzo del supplemento, l'utilizzazione di determinati treni rapidi ed Intercity.

Gli abbonamenti a riduzione si rilasciano:

a) a favore delle categorie di persone indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) per i viaggi tra la località di domicilio o di residenza (5) e quella di servizio (6) (7);

b) a favore delle categorie di persone indicate ai punti 5), 6) e 7) per i viaggi tra la località di abitazione e quella di studio (6) (7).

L'Ente non è tenuto a rilasciare più di un abbonamento per volta per ciascun avente diritto (8).

I requisiti richiesti per aver titolo all'abbonamento devono sussistere alla data d'inizio dell'utilizzazione. Essa può continuare fino alla scadenza fissata nel singolo titolo di viaggio anche se l'esistenza dei requisiti richiesti per il suo rilascio venga a cessare durante il periodo dell'utilizzazione stessa.

(1) Si intendono per tali le scuole private che hanno ordinamento didattico e programma conforme alle corrispondenti scuole statali, con insegnamento in uno stesso numero di anni e con identico orario. La sussistenza di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione dell'autorità scolastica statale (provveditorato agli studi).

(2) Non si applica la riduzione per ragazzi da 4 a 12 anni di cui all'art. 7.

(3) Si intendono per tali, i corsi istituiti dalle università o dagli istituti di istruzione superiore a carattere universitario.

(4) Ai fini del rilascio dell'abbonamento, l'istituzione dei corsi professionali, in base alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, deve essere attestata dall'autorità regionale competente o da altra amministrazione appositamente designata.

(5) È in facoltà degli uffici promozione e vendita di accordare il rilascio degli abbonamenti in questione anche tra stazioni diverse da quelle serventi la località di domicilio o di residenza anche se ubicate su linee diverse e quella di lavoro o di studio nei casi in cui dette località siano più agevolmente collegate alle stazioni richieste o da queste più convenientemente servite, purché nel rispetto del limite chilometrico.

(6) Gli abbonamenti a riduzione possono essere rilasciati anche per i viaggi fra stazioni situate nell'ambito di uno stesso comune, quando la località di abitazione e quella di lavoro o di studio facciano parte del comune stesso, ferma restando la presentazione della prescritta documentazione.

(7) È data autorizzazione ai possessori di biglietto di abbonamento a riduzione, rilasciato per un percorso sul quale si trovino più stazioni dello stesso centro urbano, portanti la denominazione dello stesso comune (es. Roma Termini - Roma Tiburtina, Firenze S.M.N. - Firenze C.M., ecc.), ad iniziare o terminare il viaggio in una qualsiasi delle dette stazioni.

(8) È data facoltà agli uffici promozione e vendita di autorizzare, in favore di uno stesso abbonato, il rilascio di due distinti abbonamenti qualora la località di lavoro o di studio sia ubicata in due sedi diverse.

§ 1. — *Diritti dell'abbonato.*

Il biglietto di abbonamento a riduzione dà diritto ad effettuare, entro i limiti di validità, un numero illimitato di viaggi fra le stazioni estreme del percorso per il quale è stato rilasciato e per la via in esso indicata (1); in mancanza di quest'ultima designazione per la via più breve.

Il biglietto di abbonamento non da diritto a fermate intermedie (2).

I colli a mano che i viaggiatori possono portare con sé gratuitamente nelle carrozze, ai sensi dell'art. 15 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose», non possono eccedere i 15 kg.

Art. 45.

Condizioni particolari

RICHIESTA DEL BIGLIETTO.

Le seguenti categorie di persone possono ottenere l'abbonamento alle condizioni:

a) quelle di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 44 possono ottenere l'abbonamento purché in possesso delle tessere mod. AT, C ed M (3) ovvero la tessera mod. T e con le modalità di cui al successivo paragrafo 1;

b) quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 44 possono ottenere l'abbonamento purché in possesso delle tessere di identificazione e con le modalità di cui al successivo paragrafo 2;

c) quelle di cui ai punti 5), 6) e 7) dell'art. 44 possono ottenere l'abbonamento purché in possesso delle tessere di identificazione e con le modalità di cui al successivo paragrafo 3,

d) i ragazzi di cui al punto 8) dell'art. 44 possono ottenere l'abbonamento purché in possesso di un documento comprovante la data di nascita (4).

§ 1. — *Modalità per il rilascio dell'abbonamento a favore delle persone munite delle tessere AT, C ed M.*

La richiesta dell'abbonamento deve essere presentata per iscritto alla stazione che serve la località di domicilio o di residenza almeno due giorni prima dell'inizo di validità

Nella domanda (5) debbono essere indicati gli estremi dell'abbonamento richiesto (stazione iniziale e terminale, via da percorrere, classe di viaggio, data di decorrenza) e le generalità dell'interessato, località di domicilio o di residenza.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti certificati:

1) un certificato comprovante la località di domicilio o di residenza. Tale documento non è necessario quando l'interessato possa comprovare la località di domicilio o di residenza con un altro documento compreso tra quelli riconosciuti validi dall'Ente;

2) una dichiarazione dell'amministrazione di dipendenza attestante la località ove l'interessato presta servizio.

(1) È in facoltà degli uffici promozione e vendita di autorizzare, in casi particolari e ove la combinazione di orari delle due vie meglio si presti con le esigenze dell'abbonato, il rilascio di un abbonamento a riduzione valido per seguire due vie indifferentemente, a condizione che la tassazione venga fatta in base alla percorrenza della via più lunga.

(2) È in facoltà degli uffici promozione e vendita di autorizzare, *in casi particolari*, l'effettuazione di fermata intermedia previa specifica annotazione sull'abbonamento. È comunque sempre ammessa l'effettuazione di fermate intermedie da parte dei ragazzi di cui al punto 8).

(3) I segretari comunali e provinciali debbono esibire la tessera mod. D.

(4) In analogia a quanto previsto per i beneficiari di tariffe concessionali, i ragazzi fino a 15 anni di età sono esentati dall'obbligo della presentazione del documento di identificazione. Pertanto il documento comprovante la data di nascita può essere sostituito dal certificato di nascita.

(5) La presentazione della domanda non è richiesta quando le generalità nonché gli estremi dell'abbonamento richiesto figurano nella dichiarazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono.

§ 2. — *Modalità per il rilascio della tessera di identificazione per lavoratori.*

Per l'accertamento della loro identità e del diritto a usufruire della tariffa ridotta, le persone menzionate ai punti 3) e 4) nonché quelle di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 44 (qualora queste ultime siano sprovviste delle tessere mod. AT, C ed M), debbono essere munite di un'apposita tessera di identificazione rilasciata dalle sole stazioni FS al prezzo indicato all'allegato 1, punto 7.

La tessera di identificazione ha la validità di quattro anni dal giorno di emissione, desumibile dalla data riportata sul frontespizio della tessera. Essa non è valida se manca delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.

La domanda di rilascio della tessera, redatta su un apposito formulario fornito dall'Ente (1), deve essere presentata alla stazione o agenzia autorizzata che serve la località di domicilio o di residenza del richiedente.

La domanda deve essere corredata da due fotografie, a mezzo busto, formato tessera, che vengono firmate all'atto della consegna dall'interessato; quest'ultimo deve inoltre dimostrare la propria identità.

Sullo stesso modulo i lavoratori dipendenti dai settori lavorativi pubblici e privati faranno attestare la sussistenza del rapporto di lavoro (2) nonché la iscrizione agli enti previdenziali e mutualistici, relativamente ai collaboratori familiari.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e, nel caso di minore di anni 18, anche dalla persona esercitante la patria potestà.

La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nel frontespizio della tessera deve essere applicata la fotografia a mezzo busto del richiedente e devono essere riportate le generalità e la professione.

Nella prima casella esistente sul retro della tessera, devono essere attestate dal sindaco (3) le località di domicilio o residenza del richiedente, nonché quella di lavoro dello stesso.

Tale attestazione deve essere ripetuta al termine di ogni anno di validità (4) e comunque non proroga la validità delle tessere.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a termine, nonché per quelli straordinari, il rinnovo della tessera deve essere effettuato per ogni singolo periodo di lavoro.

L'Ente ha facoltà di chiedere in qualunque momento la prova della sussistenza delle condizioni stabilite per fruire della presente tariffa e di procedere al ritiro della tessera qualora, entro il termine fissato dall'Ente, il titolare non sia in grado di produrre la prova stessa.

§ 3. — *Modalità per il rilascio della tessera di identificazione per studenti.*

Gli studenti di cui ai punti 5), 6) e 7) dell'art. 44 devono munirsi di un'apposita tessera di identificazione rilasciata dalle stazioni al prezzo indicato all'allegato 1, punto 7.

(1) Attualmente viene fornito gratuitamente.

(2) I dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni in luogo della dichiarazione del datore di lavoro debbono produrre un certificato di lavoro in duplice copia rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono.

(3) Ove il viaggiatore produca un certificato attestante il domicilio o la residenza, la compilazione della casella o delle caselle per i successivi rinnovi può essere effettuata anche presso le stazioni.

(4) Ai fini del rinnovo annuale della tessera, deve essere considerata valida la data di attestazione del sindaco.

La domanda della tessera, redatta sul modello gratuito prescritto, viene presentata alla stazione (1) che serve la località di abitazione dello studente, accompagnata:

1) da due fotografie, a mezzo busto, formato tessera, che vengono firmate dall'interessato all'atto della consegna; l'interessato deve inoltre dimostrare la propria identità;

2) da una dichiarazione del capo della scuola o del corso che ne indichi la natura, secondo la terminologia prevista dalla presente tariffa. Per i corsi deve essere precisata la legge istitutiva e la durata. Le certificazioni non sono valide oltre l'anno scolastico nel quale sono rilasciate, compreso il periodo degli esami.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e, nel caso di studenti minorenni, anche dalla persona esercitante la patria potestà.

La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Sulla tessera vengono riportate a cura della stazione le generalità e l'abitazione del titolare, la certificazione della qualità di studente, l'indicazione della scuola o del corso che egli frequenta e la durata di validità della certificazione.

La tessera ha la validità di quattro anni (2) e deve essere rinnovata annualmente.

Permanendo la qualità di studente, il rinnovo annuale viene effettuato di volta in volta dalla stazione in base a nuova certificazione dell'autorità scolastica competente.

Le tessere non sono valide se prive delle certificazioni prescritte o se queste sono scadute di validità. Peraltro, se l'abbonamento viene rilasciato entro i termini di validità della certificazione, la tessera si ritiene valida fino alla naturale scadenza dell'abbonamento.

§ 4. — *Rinnovo dell'abbonamento.*

Alle persone di cui al paragrafo 1, che richiedono un abbonamento avente le stesse caratteristiche e prezzo del precedente, il nuovo abbonamento può essere rilasciato a vista, da qualunque stazione e agenzia abilitata, mediante riconsegna del precedente abbonamento scaduto da non oltre un mese ed esibizione della tessera prescritta.

Ferma restando l'esibizione della tessera di cui sopra, l'abbonato può, entro i cinque giorni che ne precedono la scadenza, rinnovare il proprio abbonamento per il periodo mensile immediatamente successivo e per la stessa classe. I giorni di validità residua dell'abbonamento rinnovato che viene ritirato dalla stazione o agenzia abilitata, vengono iscritti nel nuovo abbonamento per consentire l'utilizzazione anticipata fino al raggiungimento della sua naturale decorrenza.

Le persone in possesso della tessera di cui al paragrafo 2 possono ottenere il rinnovo dell'abbonamento presso qualunque stazione o agenzia abilitata purché la tessera prescritta non sia scaduta di validità.

§ 5. — *Responsabilità delle certificazioni.*

Chi rilascia indebitamente le certificazioni prescritte per l'applicazione della presente tariffa è responsabile in solido, con chi indebitamente se ne avvalga, delle somme dovute per irregolarità ed abusi che da esse derivano.

§ 6. — *Rimborsi.*

Nessun rimborso o compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonché per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione di treni, cambiamento di servizi, diminuzione di treni e simili.

(1) Attualmente la tessera deve essere rilasciata solo dalle stazioni FS. Le agenzie di viaggio sono autorizzate al ricevere ed istruire le domande.

(2) La certificazione riportata sulla tessera nei termini di validità di quest'ultima conferisce la titolare stesso il diritto all'acquisto di abbonamenti mensili a riduzione per tutto il periodo di validità della certificazione stessa, ovvero per l'anno scolastico cui si riferisce la certificazione medesima, ancorché detto periodo ecceda la validità quadriennale della tessera.

Nessun rimborso di prezzo o restituzione spetta all'abbonato in caso di furto, smarrimento o distruzione del biglietto.

§ 7. — *Irregolarità ed abusi.*

L'abbonato che effettua una fermata intermedia è soggetto alla penalità di L. 4.000.

Se è trovato a viaggiare senza la prescritta tessera di identificazione o con tessera scaduta di validità viene regolarizzato mediante pagamento di un biglietto a tariffa competente per tutto il percorso dell'abbonamento.

Se è trovato a viaggiare su treni non ammessi viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Il viaggiatore che abbia ottenuto l'abbonamento a tariffa ridotta senza averne titolo, per mancanza di alcuna delle condizioni essenziali, deve pagare la differenza tra il prezzo di un abbonamento ordinario di pari durata, percorrenza e classe e l'importo versato per il biglietto in suo possesso, oltre ad una soprattassa di pari ammontare.

Qualora risulti che il viaggiatore abbia ottenuto l'abbonamento ridotto facendo figurare illegittimamente l'esistenza delle condizioni essenziali o anche di una sola di esse per fruirne, la soprattassa è triplicata: il tutto senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle norme in vigore.

Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti all'art. 44, paragrafo 1, è assoggettato al pagamento, sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una soprattassa uguale al detto importo.

§ 8. — *Prezzi.*

I prezzi dei biglietti di abbonamento a riduzione sono quelli della tariffa n. 22.

§ 9. — *Norme applicabili.*

Per quanto non previsto dal presente capo, valgono le norme sugli abbonamenti ordinari di cui al capo X.

89A5413

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 ottobre 1989.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989 nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuto dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1989, con il quale è stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989 ottenuti da uve raccolte in talune aree viticole;

Tenuto conto che l'assessore regionale all'agricoltura della regione Liguria ha segnalato che anche nel territorio della provincia di La Spezia si sono verificati condizioni climatiche sfavorevoli tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1989-90 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989, ottenuti da uve raccolte anche nelle aree viticole della provincia di La Spezia.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A5397

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1989.

Autorizzazione all'Arca vita S.p.a., in Verona, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 12 luglio 1988, 23 gennaio 1989, 9 febbraio 1989, 17 febbraio 1989 e 22 febbraio 1989 con le quali l'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 20 luglio 1989, n. 922657, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;

Viste le lettere in data 24 luglio 1989, numeri 922711 e 922712, ed in data 29 settembre 1989, n. 923437, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Società Cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., nella sua qualità di azionista di maggioranza dell'Arca vita S.p.a., si è impegnata a non procedere nel primo quinquennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5;

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione delle tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) condizioni generali di polizza;

27) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%);

31) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico (0%, 3%, 4%);

32) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

36) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

37) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

38) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in un rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

41) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di esso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annuale vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

46) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

47) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 27);

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 28);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 29);

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 30);

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 31);

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 32);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 33);

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 34);

56) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%), di cui al precedente punto 35);

57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 36);

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rentiva vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 37);

59) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

60) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

61) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

62) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

63) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 62), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

64) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 62), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

65) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, da utilizzare per forme collettive;

66) regolamento della gestione interna denominato «Arca Life» da utilizzare per contratti emessi in forma individuale;

67) regolamento della gestione interna separata denominato «Arca previdenza» da utilizzare per operazioni di capitalizzazione finanziaria;

68) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

69) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

Per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

L'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto.

Art. 4.

La società Cattolica di assicurazioni cooperativa a r.l., nella sua qualità di azionista di maggioranza, non potrà cedere a terzi il controllo della società Arca vita S.p.a. nel quinquennio successivo all'autorizzazione della predetta società, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5391

DECRETO 10 novembre 1989.

Revoca alla rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare, sul territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1988, n. 17793, recante l'autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, con sede in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista l'istanza presentata in data 11 maggio 1989 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, con sede in Milano, ha chiesto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa suddetta;

Vista la lettera del 22 giugno 1989, n. 922259, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 15 luglio 1988, n. 17793, nelle premesse citato, con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della Continental Life Insurance, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5398

DECRETO 10 novembre 1989.

Approvazione di condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi stipulati dalle casse di previdenza ed assistenza costituite dalle aziende facenti parte del gruppo I.M.I. - Istituto mobiliare italiano, presentate dalla società Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 marzo 1989 della società Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza da applicare a particolari contratti collettivi;

Vista la lettera in data 21 giugno 1989, n. 922253, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di assicurazione stipulati dalle Casse di previdenza ed assistenza costituite dalle aziende facenti parte del gruppo I.M.I. - Istituto mobiliare italiano, presentate dalla società Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

La società suddetta non dovrà corrispondere alcuna provvigione di acquisto, per i contratti stipulati in applicazione delle condizioni di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5399

DECRETO 10 novembre 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 4 novembre 1988 e 8 marzo 1989 de L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 21 giugno 1989, n. 922249, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti i contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi, nonché dei propri agenti monomandatari, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5400

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, per il finanziamento di borse di studio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce tra l'altro l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/47 del 15 settembre 1986;

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989 con la quale è stato assegnato per il 1988 il finanziamento del primo anno del corso biennale per borse di studio a 7.500 medici neolaureati;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 31 agosto 1989, relativa alla ripartizione di lire 75.000.000.000 per il residuo finanziamento delle suddette 7.500 borse di studio biennali a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 parte corrente;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha emesso in data 10 ottobre 1988 il decreto ministeriale per le disposizioni tecniche per l'assegnazione di 7.500 borse di studio biennali e in data 3 marzo 1989 è stato bandito il concorso da parte del Ministro della sanità per l'assegnazione delle suddette borse secondo quanto disposto dall'art. 5-*bis* della citata legge 8 aprile 1988, n. 109;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 13 luglio 1989;

Delibera:

Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1989, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la somma di L. 75.000.000.000 per il finanziamento del secondo anno di corso di 7.500 borse di studio biennali ad altrettanti medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale.

Detto importo è ripartito secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1989

FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO A MEDICI NEOLAUREATI

Regioni	Numero borse di studio	Quote regionali
Piemonte	392	3.920.000.000
Valle d'Aosta	7	70.000.000
Lombardia	941	9.410.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	40	400.000.000
Provincia autonoma di Trento	46	460.000.000
Veneto	413	4.130.000.000
Friuli-Venezia Giulia	113	1.130.000.000
Liguria	216	2.160.000.000
Emilia-Romagna	484	4.840.000.000
Toscana	436	4.360.000.000
Umbria	111	1.110.000.000
Marche	160	1.600.000.000
Lazio	766	7.660.000.000
Abruzzo	231	2.310.000.000
Molise	59	590.000.000
Campania	827	8.270.000.000
Puglia	546	5.460.000.000
Basilicata	81	810.000.000
Calabria	437	4.370.000.000
Sicilia	914	9.140.000.000
Sardegna	280	2.800.000.000
Totale	7.500	75.000.000.000

89A5404

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Modificazioni alla deliberazione 2 maggio 1989 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/1986, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la propria delibera del 2 maggio 1989 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla stessa legge n. 752/1986 per l'anno 1989;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 10900 del 30 agosto 1989 con la quale viene richiesto di apportare alcune modifiche alla delibera CIPE 2 maggio 1989 nella parte relativa alle azioni di cui al secondo comma dell'art. 4 e al terzo comma del medesimo art. 4 della legge n. 752/1986, ed in particolare per quanto concerne le destinazioni della riserva di spesa di lire 100 miliardi per le attività di competenza nazionale previste negli schemi di piani di settore;

Considerato che per dare concreto impulso all'attuazione dei piani di settore previsti dalla delibera CIPE in questione si rende necessario realizzare al più presto specifici interventi diretti a favorire il completamento e/o la ristrutturazione di alcuni impianti d'interesse pubblico, nonché procedere ai completamenti irrigui già programmati;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa, e che in tale sede è emerso che per gli impianti irrigui per l'anno in corso sono programmate opere per 85 miliardi di lire contro i 60 previsti sulla citata delibera CIPE, e che per gli impianti di interesse pubblico sono stati stanziati, nell'ambito della legge n. 752/1986, 31 miliardi di lire contro i 52 complessivamente previsti dal programma di completamento ed adeguamento;

Considerato altresì che sulla medesima proposta è stata sentita, in data 11 ottobre 1989, la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha rappresentato la necessità di approfondire ulteriormente l'argomento nell'ambito della commissione di settore di cui al comma 4, art. 2, della citata legge n. 752/1986;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che ha sottolineato il carattere di urgenza delle proposte e che ha informato il CIPE della propria intenzione di convocare la citata commissione di settore nel più breve tempo possibile al fine di informare adeguatamente le regioni;

Considerata pertanto la necessità di procedere a variazioni compensative nel piano di riparto delle risorse per l'anno 1989 relative alle azioni orizzontali previste dal richiamato art. 4, terzo comma, al fine di assicurare un più adeguato stanziamento a favore delle azioni di cui al punto 4 delle «Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

Delibera:

1. Sono approvate in via compensativa le modificazioni al piano di riparto delle risorse finanziarie destinate per l'anno 1989 in favore delle azioni orizzontali di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986.

2. Conseguentemente l'allegato C/2 alla propria delibera del 2 maggio 1989 è sostituito da quello contenuto nell'allegato *A* della presente delibera.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

MODIFICHE ALL'ALLEGATO C 2 ALLA DELIBERA CIPE DEL 2 MAGGIO 1989

L'allegato C/2 alla delibera CIPE del 2 maggio 1989, concernente le azioni orizzontali di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, è modificato come segue ed in particolare il punto 4 delle «Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» è così sostituito:

Azioni previste dal comma 2 dell'art. 4:		
a) ricerca e sperimentazione agraria, ecc.	L.	6 miliardi
b) miglioramento genetico e varietale, ecc.	»	10 miliardi
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti, ecc.	»	5 miliardi
e) prevenzione e repressione delle frodi, ecc.	»	3 miliardi
f) promozione commerciale, ecc.	»	15 miliardi
g) sviluppo dell'informazione in agricoltura, ecc.	»	5 miliardi
Azioni previste dal comma 3 dell'art. 4:		
b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli	»	1 miliardo
c) sostegno e sviluppo della cooperazione	»	20 miliardi
d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista e adduzione e distribuzione dell'acqua, ecc.	»	25 miliardi
Altre azioni:		
interventi diretti a favorire il completamento di alcuni impianti di interesse pubblico, ecc.	»	10 miliardi

89A5405

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Finanziamento agli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte corrente e conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1987, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali erano state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale relative all'anno 1989, per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Viste le proposte del Ministro della sanità pervenute in data 31 agosto 1989 e 6 ottobre 1989 concernenti l'assegnazione di fondi agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1989;

Ritenuto di condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità ed approvati dal Consiglio sanitario nazionale per la ripartizione delle spese correnti e di investimento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Tenuto conto, inoltre, dell'opportunità di attribuire la somma di L. 5.000.000.000 a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali di Brescia e Padova per l'adeguamento delle strutture di controllo sui prodotti

alimentari in esportazione, in attuazione alla normativa comunitaria, nonché per l'acquisto di apparecchiature destinate ai laboratori chimici per l'avvio di un'azione di monitoraggio dei micro inquinanti ambientali;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale in data 13 luglio 1989 e 27 settembre 1989;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali la somma di L. 63.180.000.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte corrente anno 1989.

Per le esigenze di investimento degli istituti zooprofilattici sperimentali è attribuita, alle regioni e province autonome interessate, la quota di L. 19.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte in conto capitale anno 1989.

Le suddette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte in conto capitale, viene, altresì, assegnata alle regioni Lombardia e Veneto la somma di L. 5.000.000.000 per l'adeguamento delle strutture indicate in premessa e per l'acquisto di apparecchiature per i laboratori chimici; detta somma è così ripartita:

1) L. 4.500.000.000 a favore dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia;

2) L. 500.000.000 a favore dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1989
PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Istituti	Regioni	Parte corrente	Conto capitale
I.Z.S. Torino . .	Piemonte Valle d'Aosta Liguria	8.357.000.000	3.425.000.000
I.Z.S. Brescia . .	Lombardia Emilia-Romagna	14.543.000.000	856.000.000
I.Z.S. Padova . .	Veneto Friuli-V. Giulia P.A. Trento P.A. Bolzano	8.570.000.000	749.000.000
I.Z.S. Perugia . .	Umbria Marche	3.802.000.000	2.355.000.000
I.Z.S. Roma . .	Lazio Toscana	6.905.000.000	1.820.000.000
I.Z.S. Teramo .	Abruzzo Molise	4.859.000.000	1.606.000.000
I.Z.S. Portici . .	Campania Calabria	4.495.000.000	1.713.000.000
I.Z.S. Foggia . .	Puglia Basilicata	3.199.000.000	1.017.000.000
I.Z.S. Palermo .	Sicilia	4.323.000.000	2.783.000.000
I.Z.S. Sassari . .	Sardegna	4.127.000.000	2.676.000.000
	Totale . . .	63.180.000.000	19.000.000.000

89A5406

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 novembre 1989, n. 41.

Contingente supplementare di importazione di seicento autoveicoli (cod. N.C. 8703) di origine Cecoslovacchia.

Con decisione della commissione delle Comunità europee del 13 ottobre 1989 è stato assegnato all'Italia un contingente supplementare di seicento unità di autoveicoli per il trasporto di persone di cui alla voce doganale 87.03 (cod. N.C.), di origine e provenienza Cecoslovacchia.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1988, si fa presente che è stato istituito il seguente contingente supplementare dalla Cecoslovacchia da gestire con il sistema della «dogana controllata»:

Codice N.C.S.A.	Merce	Quantità	Dogana
ex 87.03	Autoveicoli per il trasporto di persone	n. 600	Torino

Il Ministro: RUGGIERO

89A5420

CIRCOLARE 21 novembre 1989, n. 42.

Accordo tra la CEE e la Repubblica popolare cinese sullo scambio dei prodotti tessili. Norme di esecuzione delle clausole che prevedono facilitazioni di approvvigionamento per le industrie comunitarie.

L'accordo tessile tra la CEE e la Repubblica popolare cinese, concluso a Bruxelles in data 19 dicembre 1988, prevede delle facilitazioni di approvvigionamento per le industrie tessili produttrici e trasformatrici comunitarie.

L'art. 3 dell'accordo stabilisce che la Repubblica popolare cinese si impegna a riservare alle predette industrie il 50% dei limiti quantitativi fissati annualmente per le categorie 2, 3 e 37 per un periodo di centoquindici giorni l'anno a partire dal 1° gennaio di ciascuno dei quattro anni di validità dell'accordo.

Nel protocollo aggiuntivo all'accordo in parola è prevista, inoltre, una preferenza alle industrie comunitarie in termini assoluti per le seguenti categorie di prodotti tessili 5, 6, 7, 8 e 21 nell'ambito di ciascuna quota annuale per centottanta giorni l'anno a partire dal 1° gennaio di ciascuno dei quattro anni di validità dell'accordo.

L'ammontare riservato alle industrie comunitarie per ognuna delle singole categorie menzionate è pari alla quantità, distinta per anno, indicata a fianco di ciascuna di esse nell'allegato alla presente circolare.

Trascorso il termine indicato, rispettivamente di centoquindici e centottanta giorni, la quantità di riserva non utilizzata sarà resa disponibile da parte delle autorità cinesi per tutti gli operatori indistintamente.

L'art. 11 dell'accordo prevede, inoltre, che la Cina si impegna a prendere in favorevole considerazione le richieste delle industrie tessili comunitarie produttrici e trasformatrici per quanto concerne la fornitura di materie prime tessili (seta greggia - cascami di seta - peli di animali: angora e cachemire).

Ai soli fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni la CEE sottoporrà alle competenti autorità cinesi, prima della fine di ogni anno, una lista delle imprese interessate a beneficiare della riserva dei predetti quantitativi relativi alle categorie indicate ovvero alla fornitura delle materie prime tessili sopracitate.

Onde poter provvedere alla tempestiva segnalazione, nel senso sopraindicato, le ditte interessate, che si trovino nella condizione di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovranno far pervenire per il 1990 entro e non oltre il 15 dicembre 1989 e per gli anni successivi entro il 31 ottobre una domanda in carta intestata (dalla quale risulti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telex e fax) per l'inserimento negli elenchi che verranno poi trasmessi — tramite la CEE — alle competenti autorità cinesi specificando, ove possibile, il quantitativo di prodotti, che per ciascuna categoria, le ditte sono interessate ad importare. Al riguardo farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della stessa al Ministero. La domanda dovrà essere indirizzata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import esport - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma-EUR e corredata da un certificato in originale della camera di commercio, industria ed artigianato presso la quale l'impresa richiedente è iscritta, da cui risulti che la stessa opera nel settore tessile come impresa produttrice-trasformatrice. Le imprese che saranno incluse nella lista dovranno poi mettersi in contatto diretto con gli organismi cinesi competenti, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Con la presente circolare vengono abrogate le circolari di questo Ministero n. 33/79 del 3 ottobre 1979 e n. 28/84 del 26 settembre 1984.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Cat.	1990		1991		1992	
	Quota annua	Riserva ind.le	Quota annua	Riserva ind.le	Quota annua	Riserva ind.le
2	2.281	1.140,50	2.346	1.173	2.410	1.205
3	344	172	353	176,50	365	182,50
37	1.195	597,50	1.267	633,50	1.343	671,50

Unità di misura = Tonnellate.

Per le suddette categorie il periodo di riserva è di centoquindici giorni a partire dal 1° gennaio di ogni anno (v. art. 3 dell'accordo CEE-Cina e art. 8 del regolamento n. 2135/89 del 12 giugno 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989).

Cat.	1990		1991		1992	
	Quota annua	Riserva ind.le	Quota annua	Riserva ind.le	Quota annua	Riserva ind.le
5	1.502	31	1.572	32	1.646	33
6	1.455	73	1.552	76	1.653	79
7	609	73	638	76	669	79
8	1.193	72	1.252	75	1.315	77
21	938	73	982	77	1.029	81

Unità di misura = Migliaia di pezzi.

Per le suddette categorie il periodo di riserva è di centottanta giorni a partire dal 1° gennaio di ogni anno (v. appendice al regolamento CEE n. 2135/89 del 12 giugno 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989).

89A5423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 18 novembre 1989, Tono Giacinto, nato a Legnaro il 9 giugno 1921, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

89A5430

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Genco Carmela di Vibo Valentia

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 670.851.000, dovuto dalla ditta Genco Carmela di Vibo Valentia, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Catanzaro nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5429

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 1° luglio 1989, 16 agosto 1989, 1° settembre 1989, 2 ottobre 1989 e 30 ottobre 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 AGOSTO 1989:

ASSORAL - *GLAXO*			
12 cpr 150 mg	B	28.580	026919011
BB os gran 12 bustine 50 mg	B	12.465	026919023
CARBICALCIN SPRAY - *SKF*			
spray nasale 1 fl 20 U MRC 2 ml	SB	82.500	027180013
spray nasale 1 fl 40 MRC 1,1 ml	SB	89.500	027180025
OVERAL - *LUSOFARMACO*			
12 cpr 150 mg	B	28.580	026728016
os gral 12 bust 50 mg	B	12.465	026728028
ROSSITROL - *DUCAN*			
12 cpr 150 mg	B	28.580	026922017
BB os gran 12 bustine 50 mg	B	12.465	026922029
TURBOCALCIN SPRAY - *I.S.F.*			
spray nasale 1 fl 20 U MRC	SB	82.500	027177017
spray nasale 1 fl 40 U MRC	SB	89.500	027177029

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 OTTOBRE 1989:

ALAPRIL - *SIGMA TAU*			
14 cpr 5 mg	B	9.855	026837017
14 cpr 20 mg	B	30.660	026837029
PRINIVIL - *MERCK SHARP*			
14 cpr 5 mg	B	9.855	026830012
14 cpr 20 mg	B	30.660	026830024
ZESTRIL - *ICI-PHARMA*			
14 cpr 5 mg	B	9.855	026834010
14 cpr 20 mg	B	30.660	026834022

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 OTTOBRE 1989:

IMPROMEN FIALE - *PRODOTTI FORMENTI*			
6 fiale 5 mg 1 ml	RB30	6.095	026127011

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 31 OTTOBRE 1989:

CLARITYN - *ESSEX*			
20 cpr 10 mg	B	19.665	027075011
os sosp fl 100 ml (1 mg/ml)	B	12.130	027075023
DAFNEGIN - *POLI*			
lav. ginec. 5 fl 150 ml 0,2%	B	34.455	025217136
DOLMEN - *SIGMA TAU*			
30 cpr laccate mg 20	B	36.180	026910024
os gran 30 bustine mg 20	B	38.845	026910036
10 supposte mg 20	B	15.110	026910048
im iv 6 f liof mg 20 + 6 f solv	B	14.910	026910075
FRISTAMIN - *LIFEPHARMA*			
20 cpr 10 mg	B	19.665	027076013
os sosp fl 100 ml (1 mg/ml)	B	12.130	027076025

MACRODANTIN - *FORMENTI*			
20 cps 50 mg	B	6.255	027321013
20 cps 100 mg	B	9.670	027321025
NEO FURADANTIN - *FORMENTI*			
20 cps 50 mg	B	6.255	027320011
«100» 20 cps 100 mg	B	9.670	027320023
TEGRETOL CR - *CIBA GEIGY*			
«200» 30 cpr bisecabili 200 mg	A	5.930	020602049
«400» 30 cpr bisecabili 400 mg	A	8.840	020602052
TILCOTIL - *ROCHE*			
os gran 30 bustine mg 20	B	38.845	026758033
10 supposte mg 20	B	15.110	026758045
im iv 6 fl liof mg 20 + 6 f sol	B	15.625	026758108
TILCOTIL - *ROCHE*			
«compresse» 30 cpr laccate mg 20	B	36.180	026758021
«fiale» im iv 6 f liof mg 20 + 6 f solv	B	14.910	026758072

Con decorrenza 6 novembre 1989 le confezioni delle specialità medicinali elencate ai punti 1), 2), 3) e 4) sono prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale alle seguenti condizioni:

A - farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione;

B30 - farmaci per i quali è prevista la quota di partecipazione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

B - farmaci per i quali è prevista la quota di partecipazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329.

5) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 1989:

NEUPAN - *SKF*			
os soluz 1 fl 120 ml 16%	SB40	29.925	026243042
os soluz 10 fl 5 ml 16%	SB40	16.735	026243055
NEURACTIV - *CIBA GEIGY*			
os soluz 1 fl 120 ml 16%	SB40	29.925	026072049
os soluz 10 fl 5 ml 16%	SB40	16.735	026072052
NEUROMET - *ISF*			
os soluz 1 fl 120 ml 16%	SB40	29.925	025294048
os soluz 10 fl 5 ml 16%	SB40	16.735	025294051

Con decreto ministeriale 21 agosto 1989 la specialità medicinale **TRIMAX**, nella confezione 50 compresse, della ditta Maggioni Winthrop di Milano, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1989 la specialità medicinale **LENTOSTAMIN** 20 capsule ritardo della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1989 la specialità medicinale **BRONCOVANIL** sciroppo 120 ml 1,9% della ditta Scharper è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1989 la specialità medicinale **VITAMULTINA C** 24 capsule della ditta Afom (già della ditta ICB) è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 la specialità medicinale **CITROEPATINA** granulare effervescente 150 g della ditta Roussel Maestretti è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1989:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
ACIRIL - *ISNARDI* gel 50 g 10% (cod. 023359159)	**ACIRIL** - *ISNARDI* (D.M. 21-8-1989) gel 50 g 10% (cod. 023359185)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

ALBUMINA UMANA - *TRAVENOL*	**ALBUMINA UMANA** - *BAXTER* (D.M. 21-8-1989)
ANABASI - *PIERREL HOSP.*	**ANABASI** - *ZILLIKEN* (D.M. 21-8-1989)
BAL - *BOOTS FORM*	**BAL** - *BOOTS ITALIA* (D.M. 21-8-1989)

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
BAMIFIX - *CHIESI* 30 conf mg 300 (cod. 026021016)	**BAMIFIX** - *CHIESI* (D.M. 28-8-1989) «300» 30 conf mg 300 (cod. immutato)
BIOS LIVER - *RECORDATI FARMA*	**BIOS FERRO** - *RECORDATI FARMA* (D.M. 2-11-1989)
FERRO fle os 10 fl 15 ml L. 19.570 (cod. 019750037)	**FTE** os 10 fl 15 ml L. 13.610 (cod. 019750090)
FERRO fle 30 cps L. 25.540 (cod. 019750052)	**FTE** 30 cps L. 25.000 (cod. 019750076

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 novembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
BIOZOL - *BIOINDUSTRIA* 7 cps 50 mg (cod. 027269012) 2 cps 150 mg (cod. 027269024) perfus 1 ml 100 mg/50 ml (cod. 027269036)	**BIOZOLENE** - *BIOINDUSTRIA* (D.M. 22-9-1989) 7 cps 50 mg (cod. 027269048) 2 cps 150 mg (cod. 027269051) perfus 1 fl 100 mg/50 ml (cod. 027269063)
CLAVULIN - *ALFA WASSERMANN*	**CLAVULIN** - *FARMITALIA ERBA* (D.M. 21-10-1989)
EMOCLOT OCTA V.I. - *AIMA* «250» iv fl liof. U.I. 250 + solv ml 10 (cod. 023564103) «500» iv fl liof U.I. 500 + solv ml 20 (cod. 023564115) «1000» iv fl liof U.I. 1000 + solv ml 30 (cod. 023564127)	**EMOCLOT OCTA V.I.** - *AIMA* (D.M. 21-8-1989) «250» iv fl liof. U.I. 250 + solv ml 5 (cod. immutato) «500» iv fl liof U.I. 500 + solv ml 10 (cod. immutato) «1000» iv fl liof U.I. 1000 + solv ml 10 (cod. immutato)

Le preparazioni recanti il confezionamento precedentemente autorizzato sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
EPARGEN - *TEOFARMA* os 10 fl (cod. 012136178) 24 cps (cod. 012136139)	**EPARGEN** - *TEOFARMA* (D.M. 9-10-1989) os 10 fl (cod. 012136204) 24 cps (cod. 012136180)
ETINILESTRADIOLO PABYRN - *SAMIL*	**ETINILESTRADIOLO PABYRN** - *AMSA* (D.M. 21-10-1989)
GASTROSED - *SAMIL*	**GASTROSED** - *AMSA* (D.M. 21-10-1989)
HEMOFIL T - *TRAVENOL*	**HEMOFIL T** - *BAXTER* (D.M. 21-8-1989)

Per la specialità medicinale suindicata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, resta confermata la sospensione dell'autorizzazione al commercio disposta con decreto n. 191/S del 27 maggio 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
IDROCORTIN - *MALESCI* 1 f liof 100 mg + f solv 2 ml (cod. 026800019)	**RAPICORT** - *MALESCI* (D.M. 21-8-1989) 1 f liof 100 mg + f solv 2 ml (cod. 026800033)
KAMINAX - *BIOTEKFARMA* iniett 1 fl 1 g (cod. 024459051) iniett 1 fl 500 mg (cod. 024459048)	**AMICASIL** - *BIOTEKFARMA* (D.M. 21-8-1989) iniett 1 fl 1 g (cod. 024459101) iniett 1 fl 500 mg (cod. 024459099)
KESINT - *PROTER*	**KESINT** - *MENDELEJEFF* (D.M. 21-8-1989)
KIR RICHTER - *LEPETIT* flebo 1 fl 500.000 UIC ml 117 (cod. 022884100)	**KIR RICHTER** - *LEPETIT* (D.M. 22-9-1989) flebo 1 fl 500.000 UIC ml 73 (cod. immutato)

La preparazione recante il confezionamento precedentemente autorizzato è esitabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
LISIL - *LENZA* BB scir 2% ml 150 (cod. 024990020) AD scir 5% ml 150 (cod. 024990018)	**LISIL** - *LENZA* (D.M. 21-8-1989) BB scir 2% ml 150 (cod. 024990071) AD scir 5% ml 150 (cod. 024990069)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 marzo 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
PIRUVASI - *BRUCO*	**PIRUVASI** - *ISNARDI* (D.M. 22-9-1989)
POLIPLACEN - *FARMIGEA* 12 ovuli vag g 10 (cod. 009129038)	**POLIDES** - *FARMIGEA* (D.M. 21-8-1989) 12 ovuli vag mg 1,65 (cod. 009129077)
PROPINE - *ALLERGAN* coll 3 ml (cod. 025252014)	**PROPINE** - *ALLERGAN* (D.M. 21-8-1989) coll 3 ml (cod. 025252038)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 novembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
UMAN CRY OCTA V.I. - *FARMA BIAGINI* iv fl liof 250 U.I. + solv ml 10 (cod. 023308087) iv fl liof 500 U.I. + solv ml 20 (cod. 023308075)	**UMAN CRY OCTA V.I.** - *FARMA BIAGINI* (D.M. 21-8-1989) iv fl liof 250 U.I. + solv ml 5 (cod. immutato) iv fl liof 500 U.I. + solv ml 10 (cod. immutato)

Le preparazioni recanti il confezionamento precedentemente autorizzato sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
UROCARF - *SCHWARZ PHARMA*	**UROCARF** - *SPA* (D.M. 9-11-1989)

89A5408

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 2 febbraio 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Varese. — Intestazione: Puricelli Edoardo. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A5111

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 22, seconda colonna, sotto la specialità medicinale **MONOCINQUE** - *LUSOFARMACO*, nella descrizione della confezione con cui il predetto farmaco è posto in commercio, dove è scritto: "«Retard» 30 cps retard", si legga: "«Retard» 30 cps retard *80 mg*";

alla pag. 23, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale **TARGOSID** - *LEPETIT*, nella colonna relativa alle modalità di prescrizione, dove è scritto: «*SB*», si legga: «*SBM*».

89A5441

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 30 ottobre 1989 concernente: «Revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1989).

Nell'allegato 2 al decreto citato in epigrafe, riportante l'elenco dei farmaci inseriti nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sottoposti alla quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, alla pag. 11, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la specialità **GAMMA TET** - *ISTITUTO BEHRING*, è da inserire la seguente specialità farmaceutica:

«**GESTONE** - *AMSA*
IM 3F MG 100».

e nella colonna relativa al prezzo la seguente cifra: «2.840».

Alla pag. 12, prima colonna, alla specialità medicinale **IMMUNOTETAN** - *ISI*, sono da aggiungere le seguenti confezioni con i relativi prezzi con cui il prodotto farmaceutico è commercializzato:

IM SIR MONODOSE 2 ML 250 U.I.	R	11.795;
IM SIR MONODOSE 5 ML 500 U.I.	R	20.405».

Nell'allegato 3 (prima parte) al decreto citato in epigrafe, riportante l'Elenco dei farmaci esclusi dal prontuario terapeutico a decorrere dal 31 dicembre 1989, alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la specialità **ETADIPEN** - *GHIMAS*, è da inserire la seguente specialità farmaceutica:

«**ETAFILLINA** - *DELALANDE*
10 SUPP»,

e nella colonna relativa al prezzo, la seguente cifra: «3.385».

Nell'allegato 3 (seconda parte) al decreto citato in epigrafe, riportante l'Elenco dei farmaci esclusi dal prontuario terapeutico dei quali è vietata la vendita, alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«**ETAFILLINA** - *DELALANDE*
PAPAVERINA 20 CONF
10 SUPP»,

si legga:

«**ETAFILLINA** - *DELALANDE*
PAPAVERINA 20 CONF».

Nell'allegato 4 al decreto citato in epigrafe, riportante l'elenco dei gelenici officinali inseriti nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

nei galenici di cui alla lettera *a)*, alle pagine 31 e 32 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

Benzilpenicillina benzatinica (polvere per p.i.) 1.200.000 U.I. - diluente 4 ml - flacone n. 1: prezzo da «L. 2.595» a «*L. 2.695*»

Eritromicina etilsuccinato equivalente a 2.5% p/v di eritromicina base, sciroppo ml 100 - flacone n. 1: prezzo da «L. 4.390» a «*L. 4.090*»

Isoniazide 1% p/v, sciroppo ml 150 - flacone n. 1: prezzo da «L. 2.345» a «*L. 2.845*»

Sulfadizina sodica, 250 mg 1 ml - flacone n. 5: prezzo da «L. 3.330» a «*L. 3.030*».

tra i galenici di cui alla lettera *b)*, alla pag. 33, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il preparato glucosio 5% p/v ml 20, sono da inserire i seguenti galenici:

«Glucosio 5% p/v ml 250 . . . . flacone n. 1

Glucosio 5% p/v ml 500 . . . . flacone n. 1»;

dopo il preparato glucosio 10% p/v ml 20, sono da inserire i seguenti galenici:

«Glucosio 10% p/v ml 250 . . . . flacone n. 1

Glucosio 10% p/v ml 500 . . . . flacone n. 1»;

dopo il preparato sodio cloruro 90 mg 10 ml, per uso parenterale, sono da aggiungere i seguenti galenici:

«Sodio cloruro 0,9% p/v ml 250 . . . . flacone n. 1

Sodio cloruro 0.9% p/v ml 500 . . . . flacone n. 1».

89A5442

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.